

OGGETTO: INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO CHE NEL 2012 HANNO ASSUNTO PERSONE BENEFICIARIE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - ISTRUZIONI INPS PER LA LORO FRUIZIONE

L'art. 2, commi 134 (*) e 151 (**), della legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha previsto – a decorrere dal 2010 e in via sperimentale (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 3/2011, n. 26 e n. 3 del 2010) – il riconoscimento di incentivi ai datori di lavoro in caso di assunzione di persone:

- a) disoccupate ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, primo periodo);
- b) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per le quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato (comma 134, secondo periodo);
- c) disoccupate di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151).

Le leggi n. 220/2010 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 3/2011) e n. 183/2011 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 3/2012) hanno prorogato i suddetti incentivi, rispettivamente, per gli anni 2011 e 2012.

Con l'accluso messaggio 17 agosto 2015 n. 5337, l'INPS ha comunicato:

- la conclusione delle attività istruttorie e di verifica delle domande di incentivi presentate per le assunzioni effettuate nel 2012. I datori di lavoro interessati potranno consultare la comunicazione di accoglimento dell'istanza accedendo al sito www.inps.it, mediante l'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente", la stessa da loro già utilizzata per la richiesta del beneficio stesso;
- di avere attribuito i codici di autorizzazione: "0G" (ZERO G) per gli incentivi all'assunzione di disoccupati con almeno 50 anni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; "0U" (ZERO U) per gli incentivi all'assunzione o al mantenimento in servizio di lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore; "0W" (ZERO W) per gli incentivi all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile;
- che **le operazioni di conguaglio devono essere effettuate** in sede di trasmissione del flusso UniEmens secondo le istruzioni operative inserite nelle comunicazioni di accoglimento dell'istanza presentata dal datore di lavoro, **"entro tre mesi a iniziare dalla denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2015"**.

(*) **134.** In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

(**) **151.** In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive

modificazioni, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

INPS - Messaggio 17 agosto 2015, n. 5337

OGGETTO: Incentivi all'occupazione previsti dalla l. 191/2009, art. 2, commi 134, 135 e 151. Aziende ammesse ai benefici per assunzioni effettuate nel 2012.

Con circolare 22/2011 (*API INDUSTRIA NOTIZIE n. 3/2011, ndr*) sono state illustrate le caratteristiche degli incentivi all'occupazione previsti, in via sperimentale per l'anno 2010, dalla l. 191/2009, per l'assunzione di lavoratori:

1. disoccupati con almeno 50 anni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, 1° periodo, della disposizione citata);
2. che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, 2° periodo);
3. disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151).

Tali incentivi sono stati dapprima prorogati per le assunzioni effettuate nel 2011; la legge di stabilità 2012 (l. 183/2011, articolo 33, comma 25, seconda parte) ha successivamente prorogato le agevolazioni alle assunzioni effettuate nel 2012.

Le aziende interessate ad accedere alla fruizione del beneficio hanno presentato le apposite domande con i moduli telematici presenti nel sito internet dell'Inps.

Con il presente messaggio si comunica che si sono concluse le attività istruttorie e di verifica previste dalla legge.

Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito www.inps.it, mediante l'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente", che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell'incentivo.

Alle aziende in questione sono stati automaticamente attribuiti i codici di autorizzazione previsti dalla citata circolare 22/2011, in relazione ai tre diversi incentivi.

Per gli incentivi all'assunzione di disoccupati con almeno 50 anni (comma 134, 1° periodo, della disposizione citata), è stato attribuito il codice di autorizzazione **0G** (ZERO G).

Per gli incentivi al mantenimento in servizio di lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva (comma 134, 2° periodo), è stato attribuito il codice di autorizzazione **0U** (ZERO U).

Per gli incentivi all'assunzione di disoccupati titolari di indennità di disoccupazione (comma 151), è stato attribuito il codice di autorizzazione **0W** (ZERO W).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro utilizzeranno i codici UniEmens illustrati nelle comunicazioni di accoglimento.

I citati conguagli dovranno essere effettuati **entro tre mesi** a iniziare dalla denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2015.

Ogni eventuale contestazione dovrà essere inoltrata alla sede competente utilizzando la funzionalità "contatti" del Cassetto previdenziale.

Si ricorda inoltre che a partire dal 2013 gli incentivi in questione non sono stati prorogati.